

	COMUNE DI SEVESO Provincia di Monza e della Brianza Codice 11100	Numero 5	Data 28/02/2019

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

Adunanza di Prima convocazione – seduta Pubblica

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Febbraio, con inizio alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della discussione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno, sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
LUCA LUIGI ALLIEVI	SI	ALLIEVI FEDERICA	SI
DAL BEN MARIA LUIGIA	SI	LUNGHI ANDREA	SI
PINEL LORIS	SI	PIVETTA MARA CANDIDA	SI
SALA RICCARDO BENVENUTO	SI	TONOLI MAURO ROBERTO	SI
BERNINI ALESSANDRA	SI	PONTIGGIA ALFREDO	SI
FERRO FERRUCCIO	SI	PAOLO BUTTI	SI
ARGIUOLO ANITA	SI	CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA	SI
GALBIATI CLEMENTE	SI	ZULIANI MICHELE	SI
CANTORE ANTONIO	SI		

Presenti: 17 Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale, Dott. NORBERTO ZAMMARANO.

Essendo legale il numero dei presenti il Presidente SALA RICCARDO BENVENUTO apre la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Galli David C., Alampi Natale, Borroni Alessia, Pontiggia Ingrid, Santarsiero Antonio.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti Tari, Tasi e Imu;

Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n.35 dell'8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che istituisce l'imposta unica comunale e che afferma che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali (ad eccezione delle cat. A/1, A/8 e A/9);

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che testualmente recita:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del Decreto-legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 %;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Visto il decreto 7 dicembre 2018, del Ministero dell'Interno, che per l'anno 2019 differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2018, delle modalità applicative dal 1° gennaio 2019, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, approvare per l'anno 2019, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 6 per mille:
per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ALIQUOTA 9,60 per mille:
per gli immobili di categoria C1, C3, C4, D (esclusi D5);
- ALIQUOTA 5,7 per mille (aliquota stabilita dal comune 7,6 per mille ridotta al 75%)
per gli immobili abitativi, escluse le pertinenze, ceduti in locazione dal proprietario a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della

proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell'art. 2 – co.3 - L. 431/98, se il conduttore è residente;

- ALIQUOTA 10,60 per mille
per quanto non compreso nelle precedenti classificazioni.

Ritenuto opportuno stabilire l'applicazione delle detrazioni, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, e successive modificazioni, oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", come segue:

- Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Considerato che:

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 28.02.2018 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale, parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Visti i pareri resi a norma dell'art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato;

Consiglieri presenti: n. 17

Voti favorevoli: n. 12 (Allievi L., Allievi F., Pinel, Sala, Lunghi, Dal Ben, Pivetta, Tonoli, Pontiggia, Bernini, Ferro, Cantore)

Voti contrari: nessuno
Astenuti: n. 5 (Butti, Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, Zuliani)

D E L I B E R A

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:
 - **ALIQUOTA 6 per mille:**
per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - **ALIQUOTA 9,60 per mille:**
per gli immobili di categoria C1, C3, C4, D (esclusi D5);
 - **ALIQUOTA 5,7 per mille** (aliquota stabilita dal comune 7,6 per mille ridotta al 75%):
per gli immobili abitativi, escluse le pertinenze, ceduti in locazione dal proprietario a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell'art. 2 – co.3 - L. 431/98, se il conduttore è residente;
 - **ALIQUOTA 10,60 per mille:**
per quanto non compreso nelle precedenti classificazioni;
- 3) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:
 - Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 6) di dare atto che la presente delibera dovrà essere trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente;

Con successiva e separata votazione

Consiglieri presenti: n. 17
Voti favorevoli: n. 14 (Allievi L., Allievi F., Pinel, Sala, Lunghi, Dal Ben, Pivetta, Tonoli, Pontiggia, Bernini, Ferro, Galbiati, Zuliani, Cantore)
Voti contrari: nessuno
Astenuiti: n. 3 (Butti, Argiuolo, Cappelletti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Allegati:
Pareri



Pareri

Comune di SEVESO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / **5**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 30/01/2019

Il Responsabile di Settore

Monica Mariani

Parere Contabile

Tributi

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 30/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

Monica Mariani

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SALA RICCARDO BENVENUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. NORBERTO ZAMMARANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SALA RICCARDO BENVENUTO;1;8867603
ZAMMARANO NORBERTO;2;10106313